***Espulsione dello straniero e disciplina della regolarizzazione***

Relazione resa alla sessione formativa per magistrati amministrativi sul tema “Il diritto dell’immigrazione”, organizzata presso il Consiglio di Stato il 28 novembre 2016, dall’Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa.

**1.- La condizione giuridica dello straniero.**

La Costituzione repubblicana tratta della “condizione giuridica dello straniero” in una sola disposizione, quella contenuta al secondo comma dell’articolo 10, là dove si prescrive che questa “è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.

Detta disposizione è venuta alla luce in seno all’Assemblea costituente con incontestabili finalità di tutela dello straniero, ponendo in suo favore una riserva di legge *rinforzata*, intesa ad affrancarlo, per un verso dal libero dispiegarsi dell’azione dell’autorità amministrativa e, per altro verso, dall’emanazione di leggi contrastanti con il diritto internazionale[[1]](#footnote-1).

Dal tenore letterale della norma non bisogna trarre la conclusione che, là dove manchi una norma internazionale o un trattato, la legge ordinaria non incontri alcun limite o parametro di conformazione.

Con ripetute decisioni, la Corte costituzionale ha infatti chiarito come la dimensione universalistica del principio di eguaglianza (art. 2 Cost.), applicato ai diritti inviolabili dell’uomo, fa sì che questi ultimi debbano essere riconosciuti a prescindere da un legame di cittadinanza e, quindi, al cittadino di altro Stato estero, come al rifugiato, all’apolide ed al clandestino[[2]](#footnote-2).

Una simile prospettiva scaturisce, per altro, sia dal divieto di “trattamenti inumani e degradanti” ai sensi dell’art. 3 CEDU[[3]](#footnote-3), sia dal principio generale di “non discriminazione”, di cui al Protocollo n. 12 della stessa CEDU, recepito dagli artt. 43 e 44 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286[[4]](#footnote-4).

Allo straniero va perciò garantita la titolarità dei diritti fondamentali della persona[[5]](#footnote-5), del diritto al segreto della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione[[6]](#footnote-6), del diritto alla libera manifestazione del pensiero[[7]](#footnote-7), del diritto alla salute ed all’assistenza sanitaria (e ciò anche per coloro “che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato”)[[8]](#footnote-8), della presunzione di non colpevolezza *ex* art. 27 Cost.[[9]](#footnote-9), del diritto di difesa[[10]](#footnote-10) avverso i provvedimenti di polizia[[11]](#footnote-11).

Ciò non significa, ovviamente, che una legge non possa prevedere per lo straniero un trattamento deteriore rispetto al cittadino, posto che, se è vero che “quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell’uomo, quale è nel caso la libertà personale, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero, va tuttavia precisato che inerisce al controllo di costituzionalità, sotto il profilo della disparità di trattamento, considerare le posizioni messe a confronto, non già in astratto, bensì in relazione alla concreta fattispecie oggetto della disciplina normativa contestata”[[12]](#footnote-12).

**2.- I vari tipi di espulsione amministrativa. Il respingimento *differito*.**

Il decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, c.d. testo unico sull’immigrazione, prevede più tipi di espulsione amministrativa – ossia, di espulsione non comminata dal giudice penale, a titolo di misura di sicurezza o di sanzione alternativa alla detenzione, *ex* artt. 15 e 16 del T.U. –, ciascuno dei quali presenta differenti presupposti e differenti forme di tutela.

Gli effetti dell’espulsione consistono nel fatto che lo straniero è rinviato allo Stato di appartenenza o, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 Egli, inoltre, non può fare ingresso nel territorio dello Stato ed è respinto dalla frontiera, salvo non ottenga la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno, o non sia trascorso il periodo di divieto di ingresso (art. 4).

La prima forma di espulsione dello straniero dal territorio nazionale è rappresentata dal respingimento con accompagnamento alla frontiera, o respingimento *differito* (art. 10, comma 2), disposto dal Questore nei confronti dello straniero che, privo dei requisiti per l’ingresso:

- si sia sottratto ai controlli di frontiera, venendo fermato all’ingresso o subito dopo;

- sia stato temporaneamente ammesso in Italia per necessità di pubblico soccorso, al cessare di queste.

Al soggetto respinto va assicurata l’assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

L’istituto è oggi largamente utilizzato in occasione degli sbarchi di immigrati dal mare ed è in genere preceduto da un periodo di trattenimento in un centro d’identificazione ed espulsione (C.I.E.).

Esso si distingue dall’espulsione disposta dal Prefetto, in quanto la presenza dello straniero sul territorio nazionale nasce come fatto episodico e momentaneo, giacché essa o viene subito bloccata in prossimità della frontiera, oppure viene concessa per il tempo strettamente necessario a fronteggiare una situazione emergenziale.

Talora, tuttavia, il discrimine tra le due ipotesi risulta estremamente vago (si pensi ai casi degli sbarchi dal mare, cui può seguire un lungo periodo di permanenza sul suolo nazionale), cosa che non è di poco conto, attese le diversità strutturali che connotano i due istituti del respingimento *differito* e dell’espulsione prefettizia.

Difatti, mentre la prima misura non è sottoposta a convalida giurisdizionale, la seconda viene *doppiata* da un provvedimento esecutivo, emanato dal Questore, che è soggetto a convalida (commi 5 e 5-*bis*).

A ciò si aggiunga che solo con l’espulsione prefettizia viene comminato il divieto di reingresso (comma 13) ed il nominativo dello straniero viene segnalato al S.I.S. (servizio informativo di *Schengen*), allo scopo di prevenirne l’ingresso in altro Paese facente parte dell’accordo (comma 14-*bis*), mentre per il respingimento *differito*, l’art. 10, comma 6, del T.U. si limita a prevedere la registrazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

Sul versante della tutela, in carenza di individuazione legislativa del giudice munito di giurisdizione avverso l’atto di respingimento, si sono creati nel tempo due orientamenti: l’uno propenso ad attribuire la potestà al giudice ordinario, per omogeneità contenutistica e funzionale rispetto al provvedimento di espulsione[[13]](#footnote-13); l’altro orientato verso il giudice amministrativo, in ragione della natura di atto autoritativo propria del decreto questorile, come tale sussumibile nella giurisdizione generale di legittimità[[14]](#footnote-14).

Il contrasto è stato risolto dalla Corte di cassazione, nel senso che essa spetta alla giurisdizione ordinaria, come tutte le controversie in materia di protezione internazionale, le quali “comprendono le domande di tutela del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, aventi identica natura riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, che debbono essere riconosciuti allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato”.

Tali situazioni giuridiche, invero, “in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non possono essere degradate ad interessi legittimi, per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a tal potere potendo essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore, fermo il rispetto delle convenzioni vigenti, e in particolare dell’art. 3 CEDU”[[15]](#footnote-15).

**3.- L’espulsione disposta dal Ministro dell’interno.**

L’art. 13, comma 1, prevede una particolare forma di espulsione, irrogata dal Ministro dell’interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri, a carico di chi costituisce un pericolo alla sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico. Essa può riguardare anche soggetti titolari di permesso o di carta di soggiorno.

A tale forma di espulsione, si associa, per omogeneità di presupposti, quella che il Ministro dell’interno o, su sua delega, il Prefetto, possono disporre nei confronti dello straniero, la cui permanenza nel territorio dello Stato sia ritenuta, in qualsiasi modo, idonea ad agevolare organizzazioni od attività terroristiche internazionali (art. 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155).

Ai sensi dell’art. 13, comma 11, del T.U., contro il decreto del Ministro è dato ricorso dinanzi al giudice amministrativo, secondo le regole del codice del processo amministrativo che, all’art. 135, lett. *i)*, per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, prevede la competenza territoriale inderogabile del T.A.R. del Lazio.

Va precisato che l’ambito di sindacato esercitato dal giudice amministrativo in simili controversie è alquanto circoscritto, come “si evince anche dal carattere estremamente generico dei requisiti prescritti dal citato art. 13 del D.lgs. n. 286/1998: tale disposizione, infatti, rimette a tale organo ogni più ampia valutazione in ordine alla sussistenza di esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale”[[16]](#footnote-16).

D’altronde, “trattandosi di atto che è rimesso all’organo di vertice del Ministero dell’interno e che investe la responsabilità del Capo del Governo, nonché l’organo di vertice dell’amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, non v’è dubbio che esso sia espressione di esercizio di alta discrezionalità amministrativa. Alla latitudine di siffatto apprezzamento discrezionale, fa riscontro la limitata sindacabilità dello stesso in sede di giurisdizione di legittimità, sindacabilità che deve ritenersi ristretta al vaglio estrinseco, in ordine alla mancanza di una motivazione adeguata o alla sussistenza di eventuali profili di travisamento, illogicità o arbitrarietà”[[17]](#footnote-17).

Per quanto attiene all’espulsione disposta dal Ministro, si registra quindi un marcato arretramento della tutela, rispetto a quel che l’ordinamento appresta avverso l’espulsione disposta dal Prefetto ed allo stesso respingimento *differito*.

Infatti, mentre l’emanazione di questi due ultimi provvedimenti restrittivi della libertà personale non priva lo straniero della piena titolarità di posizioni di diritto soggettivo, essendo rimesso al potere amministrativo solo “l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica”[[18]](#footnote-18), nei riguardi della prima misura espulsiva, egli può vantare esclusivamente posizioni di interesse legittimo, conculcabili dal potere esecutivo attraverso l’adozione di un atto che è “esercizio di alta discrezionalità amministrativa” e, come tale, è sottoposto ad un controllo di legittimità “ristretto al vaglio estrinseco, in ordine alla mancanza di una motivazione adeguata o alla sussistenza di eventuali profili di travisamento, illogicità o arbitrarietà”[[19]](#footnote-19).

**4.- L’espulsione disposta dal Prefetto.**

Come accennato, il comma 2 dell’art. 13 introduce una forma di espulsione amministrativa comminata dal Prefetto.

Essa, molto sinteticamente, riguarda: chi è entrato clandestinamente e non è stato respinto; chi, entrato legalmente, non ha richiesto un permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso; chi ha il permesso scaduto da più di sessanta giorni e non ne ha chiesto il rinnovo; chi ha il permesso revocato o annullato; chi, anche se in possesso di permesso o di carta di soggiorno, è sospettato di vivere di risorse illecite (art. 13 della legge 646/82); chi, anche se in possesso di permesso o di carta di soggiorno, è sospettato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 della legge 327/88); chi, già espulso, non ha abbandonato il territorio dello Stato entro 15 giorni; chi, già espulso, ha fatto rientro in Italia prima di cinque anni, senza la speciale autorizzazione del Ministro degli interni.

Se non ricorrono le condizioni per l’esecuzione immediata della misura, il Prefetto può, su domanda, assegnare all’espulso un lasso di tempo per la “partenza volontaria”, da attuare anche mediante programmi di rimpatrio volontario ed assistito.

Avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, che ha natura obbligatoria e carattere vincolato, l’art. 13, comma 8, stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario.

E’ possibile che il provvedimento espulsivo si fondi su un atto assoggettato alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In tali ipotesi, al giudice ordinario chiamato a decidere sul decreto di espulsione è preclusa ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento presupposto, anche ai fini della sua eventuale disapplicazione, trattandosi di sindacato spettante unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale, per altro, non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario, attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né costituendo in alcun modo la relativa decisione un antecedente logico.

La pregiudizialità, infatti, non può essere ravvisata negli effetti pratici della pronuncia del giudice amministrativo, la quale consentirà unicamente all’espulso, in caso di accoglimento del suo ricorso, di riproporre la domanda di permesso di soggiorno, rientrando in Italia prima della scadenza del termine finale del divieto di rientro[[20]](#footnote-20).

La tematica dell’atto presupposto riguarda massimamente i casi di cui all’art. 5 del T.U., a mente del quale il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati e, se sono stati rilasciati, sono revocati, quando mancano, o vengono a mancare, i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non sopraggiungano “nuovi elementi” che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili (comma 5).

La salvezza dei “nuovi elementi” non costituisce deroga al principio generale *tempus regit actum*, in quanto, secondo giurisprudenza costante, essi sono soltanto quelli sopravvenuti tra la data di presentazione dell’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno e la data di adozione del provvedimento, e non quelli ancora successivi[[21]](#footnote-21), i quali possono tutt’al più consentire la presentazione di una nuova domanda all’amministrazione[[22]](#footnote-22).

Il principale ostacolo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è rappresentato dalla pericolosità sociale del richiedente, discrezionalmente valutata dalla P.A., sulla scorta degli atti in suo possesso e, *in primis*, dei precedenti penali (giudiziali e di polizia).

Con riferimento a taluni reati, l’esistenza di una condanna, anche patteggiata, a carico dello straniero è considerata dalla legge automaticamente preclusiva (art. 4, comma 3, art. 5, comma 5 ed art. 26, comma 7-*bis*, del T.U.)[[23]](#footnote-23).

Ciò ha trovato avallo nella Corte costituzionale, secondo cui “il cosiddetto *automatismo espulsivo* altro non è che il riflesso del principio di stretta legalità, che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”[[24]](#footnote-24).

Identico effetto negativo vincolante deriva dalla c.d. segnalazione *Schenghen*, essendo da escludere che l’autorità nazionale possa valutare le ragioni su cui essa si fonda ovvero la correttezza dell’inserimento, prevedendo l’accordo di *Schengen* idonee procedure di verifica e, eventualmente, di rettifica dei dati[[25]](#footnote-25).

La meccanica efficacia negativa della condanna viene meno, quando il richiedente è un soggiornante di lungo periodo, uno straniero avente diritto al ricongiungimento familiare, ovvero un familiare ricongiunto, dovendosi in tal caso tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d’origine[[26]](#footnote-26).

Dopo un intervento additivo della Corte costituzionale, l’*automatismo espulsivo* non opera neppure per lo straniero che abbia “legami familiari” nel territorio dello Stato[[27]](#footnote-27), intendendosi per essi solamente i legami intercorrenti con i soggetti indicati dall’art. 29 del T.U. e, a monte, dalla direttiva comunitaria 22 settembre 2003, n. 86[[28]](#footnote-28).

Pertanto, in presenza di figli minori nati successivamente alla commissione di un delitto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, è indispensabile che l’amministrazione valuti se tale evento abbia svolto un’efficace azione di deterrenza rispetto alla commissione di nuovi delitti[[29]](#footnote-29).

La comparazione tra esigenze di sicurezza sociale ed esistenza dei legami familiari costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di palesi vizi logici[[30]](#footnote-30).

Tale ponderazione non deve risolversi nel senso della necessaria recessività dell’interesse alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblici rispetto all’interesse al mantenimento dell’integrità del nucleo familiare, sicché la tutela della famiglia è destinata a prevalere solo in difetto di dimostrazione in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, da parte dell’autorità di polizia[[31]](#footnote-31).

Un’altra ipotesi frequente in cui permesso di soggiorno viene negato, è quando risulti accertato l’utilizzo di documenti falsi o quando il richiedente abbia reso dichiarazioni consapevolmente false[[32]](#footnote-32).

E’ stato, viceversa, escluso che la mancata comunicazione del cambiamento di residenza (art. 6, commi 7 e 8, del T.U.) possa comportare *sic et simpliciter* il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, posto che il cittadino extracomunitario regolarmente residente è onerato ad effettuare le iscrizioni e le variazioni anagrafiche, alla stessa stregua del cittadino italiano, essendo poi l’ufficio comunale a dover comunicare i nuovi dati alla Questura territorialmente competente[[33]](#footnote-33).

Un’ulteriore condizione soggettiva che lo straniero deve dimostrare ai fini del rilascio o mantenimento del permesso di soggiorno è il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo familiare (art. 5 del T.U.): ciò al duplice scopo di evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica, nonché di prevenireche il cittadino extracomunitario privo di mezzi si dedichi ad attività illecite o criminose[[34]](#footnote-34).

Ai sensi dell’art. 22, comma 11, la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, pur se associata alla privazione del reddito, non costituisce motivo di revoca del permesso.

In tal caso, infatti, lo straniero può iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso, e comunque, salvo che si tratti di lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Inoltre, se allo scadere del periodo non abbia ancora trovato occupazione, egli può, sussistendo i requisiti reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lettera b), chiedere il ricongiungimento familiare.

La giurisprudenza ritiene l’art. 22 espressivo di una regola generale, considerando tollerabili sopravvenute carenze di reddito temporanee o parziali, per soggetti che comunque dimostrino, o abbiano dimostrato, capacità di produrre reddito.

Durante il periodo di validità dei permessi di soggiorno, possono quindi ammettersi momentanee flessioni della capacità reddituale, allo stesso modo in cui le migliorate condizioni finanziarie non sono prese in esame, a vantaggio dello straniero, allorché vi siano motivi per ritenere che si tratti di situazioni precarie o fittizie, strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso di soggiorno[[35]](#footnote-35).

**5.- I fatti impeditivi dell’espulsione.**

Esistono casi nei quali viene meno l’obbligo, da parte del Prefetto, di adottare l’atto di espulsione. In taluni di essi, si tratta di ipotesi di divieto o di sospensione del potere di espulsione. In altre ipotesi, invece, la posizione dello straniero viene regolarizzata, generalmente a termine, attraverso il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno.

Dette fattispecie riguardano:

a) lo straniero entrato irregolarmente o sprovvisto di un valido titolo di soggiorno, che ottiene il permesso di soggiorno per motivi familiari, quale familiare di rifugiati regolarmente soggiornanti in Italia (art. 30, comma 2, lett. c), ovvero che è genitore, anche naturale, di figlio minore italiano residente in Italia, sul quale esercita la potestà genitoriale (art. 30, comma 2, lett. d);

b) lo straniero titolare di un permesso di soggiorno scaduto da meno di un anno ed in possesso dei requisiti previsti nell’art. 29 T.U., che ottiene il permesso di soggiorno per motivi di mantenimento dell’unità familiare con altro cittadino italiano o dell’Unione europea o straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, perché (art. 30, comma 2, lett. c);

c) lo straniero che, pur sprovvisto di documenti, faccia richiesta di asilo, ottenga un permesso provvisorio, che gli consente il soggiorno durante l’esame della domanda, fatti ulteriormente salvi gli effetti del ricorso giurisdizionale avverso il relativo diniego (art. 7, art. 26, comma 4 ed art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 25/2008);

d) lo straniero che, non potendo essere rinviato in un Paese dove rischia di subire persecuzioni, ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 19, comma 1, del T.U. ed art. 28, comma 1, lett. d, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);

e) lo straniero minorenne, salvo che debba lasciare il territorio dello Stato insieme col genitore col quale convive (art. 19, comma 2, lett. a, del T.U. ed art. 28, comma 1, lett. a, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);

f) lo straniero coniuge o parente fino al secondo grado convivente con cittadino italiano, che ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 19, comma 2, lett. c, del T.U. ed art. 28, comma 1, lett. d, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);

g) la donna straniera incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il figlio a cui provvede ed il marito con essa convivente, che ottengono un permesso di soggiorno per cure mediche, valido non oltre i sei mesi dal parto (art. 19, comma 2, lett. c, del T.U. ed art. 28, comma 1, lett. d, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);

h) lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento che, in ragione del pericolo attuale per la propria incolumità, sia stato ammesso a partecipare ad un progetto di assistenza ed integrazione sociale, previsto dall’art. 18 T.U. ottenendo un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

i) il familiare del minore straniero che si trova sul territorio italiano, autorizzato dal Tribunale per i minorenni all’ingresso od alla permanenza in Italia tempo determinato, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso, anche in deroga alle disposizioni del T.U. sull’immigrazione (art. 31, co. 3, del T.U.);

l) lo straniero proveniente da Paesi non appartenenti all’Unione europea, quando ricorrano rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali od altri eventi di particolare gravità, accertati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce le misure di protezione temporanea da adottare, anche in deroga alle disposizioni del T.U. immigrazione (art. 5, comma 6 ed art. 20 del T.U ed art. 11, comma 1, lett. c-*ter*, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

**6.- L’emersione del lavoro irregolare.**

Con una norma transitoria contenuta all’art. 5 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, è stato consentito ai datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolari, presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, di sanare tali situazioni illecite, anche ai fini penali, tramite un’apposita dichiarazione da presentare entro il 15 ottobre 2012.

Trattasi di un’ipotesi eccezionale di regolarizzazione, concessa *una tantum* e caratterizzata dal fatto che lo straniero destinatario del beneficio – come anche, in realtà, il suo datore di lavoro – è, per definizione, un soggetto in posizione illegale[[36]](#footnote-36).

Viene generalmente escluso che limitati periodi di allontanamento possano influire negativamente sul requisito della presenza interrotta del lavoratore sul territorio nazionale, quando questi siano causati da motivi familiari[[37]](#footnote-37), di salute[[38]](#footnote-38), da ferie[[39]](#footnote-39) o da esigenze di rinnovo dei documenti d’identità[[40]](#footnote-40).

Per accedere al beneficio, è necessario che il datore di lavoro non risulti condannato per i reati indicati al comma 3, negli ultimi cinque anni[[41]](#footnote-41) e che non sussistano motivi ostativi ai sensi del comma 13 a carico del lavoratore[[42]](#footnote-42).

Il delitto di cui all’art. 14, comma 5-*ter* del T.U. (permanenza clandestina del cittadino straniero) non assurge più a fatto ostativo[[43]](#footnote-43), dopo che la Corte di giustizia ne ha dichiarato l’incompatibilità con la disciplina comunitaria sulle procedure di rimpatrio, di cui alla direttiva CE 2008/115[[44]](#footnote-44).

Con la domanda di emersione, il datore di lavoro deve dimostrare di avere regolarizzato la posizione retributiva, contributiva e fiscale di ogni lavoratore occupato, nonché di avere versato un contributo forfettario di mille euro per ciascuno di essi.

E’ previsto che, là dove la positiva conclusione della pratica di regolarizzazione sia impedita da cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore possa comunque beneficiare di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” (comma 11-*bis*).

Tra tali cause non rientra, però, il mancato versamento degli oneri economici di cui dianzi, i quali sono stati predisposti proprio per evitare l’abuso generalizzato dello strumento della regolarizzazione, sicché la loro carenza determina l’insanabile invalidità della domanda, poiché essi rilevano ai fini della prova stessa della sussistenza del rapporto di lavoro[[45]](#footnote-45).

Al contrario, una volta soddisfatte le predette obbligazioni pecuniarie, la circostanza che il datore di lavoro rimanga inadempiente riguardo al versamento di altri contributi previdenziali dovuti per legge è ininfluente ai fini della regolarizzazione, dal momento che la sussistenza del rapporto risulta oramai attestata dagli importi già versati[[46]](#footnote-46).

Altro requisito richiesto dalla normativa concerne il possesso di un reddito minimo annuo di ventimila euro, da parte del datore di lavoro.

Nondimeno, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, la mancanza di esso, in carenza di altri elementi concreti che lascino ritenere l’instaurazione del tutto fittizia del rapporto, rientra tra le “cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, che consente il rilascio di un titolo di soggiorno “per attesa occupazione”[[47]](#footnote-47).

La cessazione del rapporto lavorativo oggetto di emersione prima della definizione del procedimento stesso non rappresenta invece una causa ostativa[[48]](#footnote-48).

Anzi, in questa ipotesi, è previsto che la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi possa avvenire sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto (commi 11-*ter* ed 11-*quater*).

Da questa disposizione, è stata tratta la conclusione che l’amministrazione, ove riscontri la mancanza del versamento dei contributi sulla retribuzione e tasse per sei mesi, è comunque tenuta ad effettuare d’ufficio un accertamento in fatto sul rapporto, al fine di verificare se esso, una volta costituito, sia stato poi interrotto e vi siano quindi i presupposti per applicare la norma che differisce l’obbligo del pagamento delle somme sino alla comunicazione della cessazione[[49]](#footnote-49).

Nelle more del procedimento di emersione, restano sospesi i procedimenti penali ed amministrativi in corso, inclusi quelli finalizzati all’espulsione del lavoratore irregolare.

Il buon esito della pratica comporta l’estinzione sia dei reati, sia degli illeciti amministrativi.

Se la domanda di emersione risulta ammissibile, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno, cui segue la formale comunicazione dell’assunzione all’ente di previdenza.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, di una delle parti comporta l’archiviazione del procedimento.

L’onere della P.A. di valutare l’esistenza di un giustificato motivo concerne, ovviamente, la mancata comparizione sia del datore di lavoro, sia del lavoratore extracomunitario[[50]](#footnote-50), la cui convocazione può essere eseguita anche con lettera a lui indirizzata presso la sede di lavoro (coincidente con la residenza del datore di lavoro), sul presupposto logico della sussistenza di uno scambio di comunicazioni tra datore di lavoro e lavoratore irregolare, entrambi interessati alla positiva definizione del procedimento di regolarizzazione[[51]](#footnote-51).

Per converso, è stato ritenuto illegittimo un provvedimento di rigetto fondato sulla sola impossibilità di ottenere riscontro, da parte del datore di lavoro, ad un’istanza di chiarimenti, causa l’inesattezza dell’indirizzo fornito nella domanda di emersione.

In proposito, si è posto in luce come l’art. 6 della legge n. 241/1990 affidi al responsabile del procedimento il compito di accertare i fatti d’ufficio, nonché di adottare gli atti all’uopo necessari e, più in generale, ogni misura volta all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria (c.d. *dovere di soccorso istruttorio*).

La norma, pertanto, impone alla pubblica amministrazione di attivarsi nel limite del possibile, al fine di acquisire atti necessari o di colmare eventuali lacune del materiale istruttorio acquisito; né tale dovere incontra un limite in circostanze quali l’omessa od errata indicazione di un indirizzo, stante l’obbligo di attivarsi al fine di reperire gli esatti dati anagrafici[[52]](#footnote-52).

Sotto il profilo delle garanzie informative procedimentali, è ripetuta in giurisprudenza l’affermazione secondo cui le comunicazioni inerenti l’avvio del procedimento ed i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di emersione devono essere inoltrate esclusivamente al datore di lavoro, che è il *dominus* del procedimento medesimo.

Tale tesi si fonda sul rilievo che, nella procedura in parola, l’iniziativa spetta al datore di lavoro, il quale è il solo legittimato ad inoltrare la domanda ed è l’unico soggetto con cui lo sportello unico intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come si evince sia dalla lettera della legge, sia dalla sua *ratio*, che è quella di assicurare l’immunità alle famiglie che sono ricorse al *lavoro nero* per fronteggiare esigenze assistenziali dei congiunti o di collaborazione domestica[[53]](#footnote-53).

E’ pertanto infondata la censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, fatta valere dal lavoratore irregolare.

Quest’impostazione, in verità assai tranciante, subisce comunque, nella prassi concreta, un qualche attenuamento, almeno per quanto attiene all’obbligo della P.A. di comunicare al lavoratore irregolare l’esito conclusivo negativo del procedimento, là dove si afferma, viceversa, che il lavoratore rappresenta indubbiamente uno dei destinatari del procedimento, con conseguente illegittimità di un provvedimento di archiviazione, ove non risulti che costui ne sia stato informato dal datore di lavoro[[54]](#footnote-54).

Infine, in caso di dichiarazioni mendaci, il contratto di soggiorno dev’essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1344 c.c. ed il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato[[55]](#footnote-55).

A tal riguardo, si è osservato come la P.A., per accertare il mendacio, non si deve limitare ad indagini di tipo cartolare sulla persona del datore di lavoro, ma deve eseguire, se necessario, anche verifiche *in loco* presso la sede dell’azienda, alla ricerca di prove concrete in grado di smentire quanto dichiarato nella domanda di emersione[[56]](#footnote-56).

**7.- L’allontanamento del cittadino comunitario.**

A conclusione, pare utile un breve richiamo alla fattispecie dell’allontanamento dal territorio italiano dei cittadini comunitari e dei loro familiari, pur esulando dal tema generale della relazione, che riguarda il cittadino straniero.

La materia è regolata dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 che, all’art. 20, disciplina una prima ipotesi di allontanamento, fondata su motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza od altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario. In una specifica circostanza, la competenza viene attribuita al Ministro dell’interno, e cioè quando si tratta di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 20[[57]](#footnote-57).

Ove si ravvisino ragioni d’urgenza, in quanto l’ulteriore permanenza sul territorio risulti incompatibile con la civile e sicura convivenza, il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore, secondo le disposizioni di cui all’art. 13, comma 5-*bis*, del T.U. sull’immigrazione. Il decreto questorile è soggetto a convalida da parte del Tribunale ordinario, in composizione monocratica.

L’allontanamento comporta il divieto di reingresso non superiore a dieci anni, se è stato disposto per motivi di sicurezza dello Stato e non superiore a cinque anni, negli altri casi.

La giurisdizione su questo tipo di allontanamento è frazionata.

Ed infatti, l’art. 22, attribuisce al giudice amministrativo[[58]](#footnote-58) il sindacato sui provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico ed al giudice ordinario il sindacato sui provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

L’allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari può essere, altresì, disposta dal Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 30/2007, per cessazione del diritto al soggiorno, e ciò anche su motivata segnalazione del sindaco del luogo di residenza o dimora.

Il provvedimento dev’essere motivato, tenendo conto della durata del soggiorno dell’interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.

Questa forma di allontanamento non comporta divieto di reingresso ed è eseguita dall’interessato, recandosi ad un consolato italiano all’estero, per attestare l’avvenuto rimpatrio.

Nondimeno, in caso di inottemperanza, può far seguito un nuovo provvedimento prefettizio di allontanamento coattivo, stavolta per motivi di ordine pubblico, immediatamente eseguito dal Questore, ai sensi dell’art. 20.

La giurisdizione sull’allontanamento per cessazione del diritto al soggiorno spetta interamente all’autorità giudiziaria ordinaria.

 **Nicola Durante**

Magistrato amministrativo

 pubblicato il 1° dicembre 2016

1. Cfr. CASSESE, *Commento all’art. 10*, in *Commentario della Costituzione*, in BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1975, I, p. 516 ss. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. CORSO, *Straniero, cittadino, uomo*, in *Nuove autonomie*, 2012; IMMORDINO, *Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati*, in *Federalismi* 2014; ONIDA, *Lo statuto costituzionale del non cittadino,* in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, *Grande Chambre*, 23 febbraio 2012, in C-27765/09, Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, che ha dichiarato illegittimi i respingimenti effettuati in mare dall’Italia verso la Libia, per violazione, tra l’altro, dell’art. 3 CEDU, affermando che “le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni” e, nello specifico, che “l’Italia non è dispensata dal dovere di rispettare i propri obblighi derivanti dall’art. 3 della Convenzione per il fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di chiedere asilo o di esporre i rischi cui andavano incontro”. [↑](#footnote-ref-3)
4. DURANTE, *La tutela contro la discriminazione razziale (articoli 43 e 44 del T.U. sull’immigrazione). Applicazioni giurisprudenziali*, in [*www.giustizia-amministrativa.it*](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2004. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. C. cost., sentenze n. 27/1969, n. 38/1973, n. 14/1973, n. 159/1973, n. 188/1975, n. 181/1976. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. C. cost., sentenza n. 366/1991. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cfr. C. cost., sentenza n. 168/1971. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cfr. C. cost., sentenze n. 252/2001 e n. 120/1967. Di conseguenza, l’art. 35, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha previsto che “ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidii pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. C. cost., sentenza n. 120/1967. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. C. cost., sentenze n. 11/1956, n. 29/1962, n. 11/1971, n. 177/1974, n. 125/1979. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cfr. C. cost., sentenza n. 244/1974. Per una panoramica complessiva, cfr. CIAURRO, ***I diritti fondamentali dello straniero*,** in BENVENUTI (a cura di), [*Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali*, Roma, 2008](http://www.federalismi.it/mediafiles/files/libro%20benv_flussi%281%29.JPG). [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. C. cost. 24 febbraio 1994 n. 62. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cfr. T.A.R. Sicilia, 9 settembre 2010, n. 1036, 17 marzo 2009, n. 510 e 7 novembre 2006, n. 2706; T.A.R. Campania, 3 luglio 2007, n. 6441; T.A.R. Calabria, 23 febbraio 2007, n. 112 e n. 113, 26 aprile 2006, n. 432; Giudice di pace Agrigento, 8 luglio 2011, n. 478 e 26 settembre 2008, n. 555. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cfr. Cons. Stato, parere 4 febbraio 2011, n. 571/11; T.A.R. Lombardia, 16 febbraio 2009, n. 1312; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 gennaio 2007, n. 102; T.R.G.A. Bolzano, 23 settembre 2006, n. 119; T.A.R. Piemonte, 19 luglio 2005, n. 2561; T.A.R. Lazio, 28 maggio 2003, n. 4830; Trib. ord. Agrigento 26 marzo 2009; Trib. ord. Palermo 13 maggio 2005. [↑](#footnote-ref-14)
15. Cfr. Cass. civ., Sez. un., 17 giugno 2013, n. 15115; *in terminis*, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2013, n. 4543. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I-*ter*, 14 dicembre 2015, n. 13911. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 88; T.A.R. Lazio, Sez. II-*quater*, 14 novembre 2014, n. 5789. [↑](#footnote-ref-17)
18. Cfr. Cass. civ., Sez. un., 17 giugno 2013, citata. [↑](#footnote-ref-18)
19. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 88, citata. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cass. civ., Sez. un., 16 ottobre 2006, n. [22217](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4784397B%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=22217%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2006%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=80838&sele=&selid=&pos=&lang=it) e Sez. I, 22 giugno 2016, n. [12976](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4784397B%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12976%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=53119&sele=&selid=&pos=&lang=it). [↑](#footnote-ref-20)
21. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2016, n.1855 e 18 aprile 2011, n. 2384; T.A.R. Sicilia, Catania, 20 gennaio 2016, n. 185. [↑](#footnote-ref-21)
22. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2014, n. 4611. [↑](#footnote-ref-22)
23. Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 21 dicembre 2015, n. 3660 e 16 marzo 2016, n. 482; T.A.R. Sicilia, Palermo, 18 gennaio 2012, n. 116, con riferimento a reati in materia di stupefacenti, in materia di tutela del diritto di autore, o previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., che costituiscono causa automatica di diniego, salvo che non si tratti di soggiornante di lungo periodo o con situazione di famiglia salvaguardata dal D.lgs. n. 5/2007, sulla tutela dell’unità familiare dei migranti. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cfr. C. cost. 7 maggio 2008, n. 148. [↑](#footnote-ref-24)
25. Cfr. T.A.R. Veneto, 27 giugno 2016, n. 703 e T.A.R. Campania, Napoli, 12 maggio 2016, n. 2447. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pertanto, in materia di condanna in materia di stupefacenti, è stata ritenuta illegittima la revoca del permesso, disposta a carico di un soggiornante di lungo periodo, in ragione di una condanna per possesso di *Kath-catha edulus*, prodotto utilizzato come “insalata eccitante” in molti paesi africani (cfr. T.A.R. Piemonte, 31 agosto 2016, n. 1125).

Va, tuttavia, precisato che “soggiornante di lungo periodo” può definirsi solo colui che è formalmente in possesso dello speciale permesso di cui all’art. 9 del T.U., e che perciò può vantare una posizione alla quale non può essere assimilata quella di chi di fatto soggiorna in Italia da lunga data, ma non è titolare anche dell’apposito provvedimento amministrativo, pur avendone astrattamente titolo (cfr. T.A.R. Veneto, 14 luglio 2016, n. 826 e 4 luglio 2016, n. 718). [↑](#footnote-ref-26)
27. Cfr. C. cost. 18 luglio 2013, n. 202. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 gennaio 2014, n. 1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2013, n. 2309 e 13 maggio 2012, n. 2576; T.A.R. Liguria, 22 aprile 2016, n. 411; T.A.R. Campania, Napoli, 16 gennaio 2015, n. 346; T.A.R. Lombardia, Brescia, 18 aprile 2013, n. 375. [↑](#footnote-ref-29)
30. Cfr. T.A.R. Liguria, 5 febbraio 2016, n. 107. [↑](#footnote-ref-30)
31. Cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2016, n. 240. [↑](#footnote-ref-31)
32. Cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 luglio 2016, n. 352. [↑](#footnote-ref-32)
33. Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 11 novembre 2014, n. 2784. In senso parzialmente differente, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, 10 gennaio 2015, n. 70, secondo cui la mancata comunicazione alla Questura del cambio di domicilio può essere causa, nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, di diniego o revoca del permesso di soggiorno. [↑](#footnote-ref-33)
34. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2014, n. 1687; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 7 gennaio 2016, n. 9. [↑](#footnote-ref-34)
35. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6070, secondo cui l’amministrazione è tenuta a valutare positivamente, al fine di un riesame della valutazione della capacità reddituale, anche il caso in cui il ricorrente abbia documentato di essersi procurato, per gli anni a venire, un impegno all’assunzione a tempo determinato o un vero e proprio contratto di lavoro, così dimostrando un’effettiva volontà ed una concreta possibilità di reinserirsi in un contesto lavorativo regolare. [↑](#footnote-ref-35)
36. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 agosto 2013, n. 4259. [↑](#footnote-ref-36)
37. Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 27 aprile 2015, n. 724, relativa ad allontanamento in occasione del decesso della madre. [↑](#footnote-ref-37)
38. Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 5 giugno 2014, n. 861, relativa ad allontanamento per assistere la figlia affetta da sindrome ipotalamica. [↑](#footnote-ref-38)
39. Cfr. T.A.R. Toscana, 28 ottobre 2014, n. 1646, relativa ad allontanamento nel periodo estivo, ragionevolmente riferibile alla concessione di un periodo feriale da parte del datore di lavoro. [↑](#footnote-ref-39)
40. Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 23 marzo 2015, n. 524, relativa ad allontanamento dovuto alla necessità di ottenere il rilascio di un nuovo passaporto, a seguito del furto o della scomparsa del precedente. [↑](#footnote-ref-40)
41. La norma ostativa a carico del datore di lavoro dev’essere interpretata in modo tassativo, di talché va ritenuto illegittimo un provvedimento negativo motivato con riferimento all’intervenuta sentenza di condanna per un reato sottoposto ad arresto facoltativo in flagranza, qual è il furto semplice, per il quale l’art. 380 c.p.p. non prevede l’arresto obbligatorio (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 29 gennaio 2014, n. 189). [↑](#footnote-ref-41)
42. A tal fine, acquistano efficacia ostativa automatica le sole condanne relative a reati passibili di arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell’art. 380 c.p.p. (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 26 maggio 2016, n. 419), mentre quelle per reati passibili di arresto facoltativo, ai sensi dell’art. 381 c.p.p., necessitano dell’accertamento in concreto della pericolosità sociale (cfr. Cfr. T.A.R. Veneto, 14 luglio 2016, n. 824; T.A.R. Puglia, Lecce, 29 aprile 2016, n. 707). [↑](#footnote-ref-42)
43. Cfr. T.A.R. Campania, Salerno, 25 marzo 2014, n. 608; T.A.R. Sicilia, Palermo, 28 settembre 2011, n. 1680 e n. 1683. [↑](#footnote-ref-43)
44. Cfr. C. giustizia U.E., Sez. I, 28 aprile 2011, in C-61/11/PUU, El Dridi c. Italia. [↑](#footnote-ref-44)
45. [Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4354](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10SE0001738828,highlight=1,__m=document) e 11 maggio 2015, n. 2332. [↑](#footnote-ref-45)
46. Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 dicembre 2015, n. 1965. [↑](#footnote-ref-46)
47. Cfr. [Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2015, n.](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10SE0001738828,highlight=1,__m=document) 5353 e 7 luglio 2014, n. 3451; T.A.R. Puglia, Bari, 27 gennaio 2016, n. 71; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 11 gennaio 2016, n. 17; *Contra*, cfr. T.A.R. Veneto, 19 febbraio 2016, n. 193; T.A.R. Piemonte, 8 luglio 2015, n. 1332. [↑](#footnote-ref-47)
48. Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 16 ottobre 2015, n. 1329 e 29 luglio 2015, n. 1145. [↑](#footnote-ref-48)
49. Cfr. T.A.R. Abbruzzo, Pescara, 22 ottobre 2015, n. 398. [↑](#footnote-ref-49)
50. Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 9 gennaio 2015, n. 46. [↑](#footnote-ref-50)
51. Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 29 giugno 2015, n. 2178. [↑](#footnote-ref-51)
52. Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 21 maggio 2014, n. 754 e 21 febbraio 2014, n. 296. [↑](#footnote-ref-52)
53. Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 23 agosto 2016, n. 1072; T.A.R. Umbria, 15 luglio 2015, n. 327; T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 dicembre 2014, n. 12810; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 novembre 2013, n. 1028. [↑](#footnote-ref-53)
54. Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 16 ottobre 2013, n. 1889 e 3 aprile 2012, n. 685; T.A.R. Puglia, Lecce, 10 aprile 2013, n. 816. [↑](#footnote-ref-54)
55. Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 10 marzo 2016, n. 790, secondo cui la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1344 c.c., discende anche dall’accertato svolgimento di compiti lavorativi diversi da quelli dichiarati nel documento di emersione. [↑](#footnote-ref-55)
56. Cfr. T.A.R. Abbruzzo, Pescara, 22 ottobre 2015, n. 398. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ossia “i beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni”, i quali “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l’allontanamento sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176”. [↑](#footnote-ref-57)
58. Con radicamento della competenza territoriale inderogabile di primo grado in capo al T.A.R. del Lazio. [↑](#footnote-ref-58)